

STATUTO

ASSOCIAZIONE ALPINE SISTERS

Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC)

02.10.2026

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Margarita P.

Pagina 1 di 8

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent 'A' and a long, sweeping horizontal stroke.

Art. 1 — Nome, sede e durata

1. Sotto la denominazione «Alpine Sisters» (di seguito: «l'Associazione») è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), retta dal presente Statuto e, in via sussidiaria, dalla legge.
2. La sede dell'Associazione è presso 23 fiduciaria SAGL, Via San Salvatore 10, 6900 Paradiso, Cantone Ticino. Il Comitato Direttivo è autorizzato a trasferire la sede all'interno dello stesso Cantone senza che ciò richieda una modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 2 — Scopo

1. Alpine Sisters è un'Associazione senza scopo di lucro che prosegue la finalità di interesse generale nel settore della promozione dello sport, dell'attività fisica, della sicurezza e della partecipazione alla vita sociale attraverso le attività outdoor e di montagna.
2. L'Associazione promuove in particolare la partecipazione delle donne e delle persone che incontrano barriere di accesso alla pratica sportiva con l'obiettivo di favorire pari opportunità, autonomia, sicurezza, formazione, inclusione e partecipazione sociale.
3. L'Associazione opera nell'interesse della collettività e non persegue interessi economici propri né la distribuzione di utili o altri vantaggi patrimoniali alle socie, ai membri del Comitato Direttivo o a terzi.
4. Le attività dell'Associazione possono comprendere, in particolare:
 - a. la promozione e diffusione della pratica degli sport di montagna e outdoor senza giudizio, indipendentemente da livello, ritmo, corpo, equipaggiamento o esperienza;
 - b. rafforzare la fiducia e la motivazione a provare nuove discipline sportive, con il supporto di altre donne;
 - c. la promozione della sicurezza e della formazione nella pratica degli sport outdoor.
 - d. creare una rete di sostegno e sorellanza tra donne che abitano o frequentano uno stesso territorio e condividono la stessa passione per l'outdoor;
 - e. la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso delle donne e persone dissidenti di genere alle attività sportive e agli spazi outdoor.
 - f. collaborare con enti pubblici, associazioni, istituzioni, professionisti e altre organizzazioni che proseguono finalità compatibili con quelle dell'Associazione.
5. Le eventuali attività a pagamento sono svolte esclusivamente quale mezzo strumentale e accessorio per il perseguimento degli scopi statutari. Le eventuali eccedenze risultanti da tali attività sono integralmente e irrevocabilmente destinate al perseguimento degli scopi statutari e non possono essere distribuite alle socie, ai membri degli organi o a terzi.



Margarita P.



Art. 3 — Attività

1. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può organizzare e promuovere attività sportive, formative, educative e informative nel settore outdoor e degli sport di montagna, tra cui, a titolo esemplificativo: escursionismo, trekking, arrampicata, boulder, via ferrata, sci alpinismo, snowboard, mountain bike, ciclismo, kayak, stand up paddle, yoga all'aperto e altre discipline compatibili con lo scopo associativo.
2. L'Associazione può organizzare:
 - a. attività facili, pensate per abbassare la soglia d'ingresso e incoraggiare le donne che non osano uscire da sole o non sanno come cominciare;
 - b. attività di livello medio, rivolte a donne che già praticano ma non dispongono di una rete con cui condividere l'attività;
 - c. attività impegnative, per accompagnare le socie in un percorso di crescita e superamento sportivo.
3. Le attività si svolgono prevalentemente nei fine settimana, per permettere la partecipazione del maggior numero possibile di socie.
4. Le attività si svolgono principalmente in Ticino. L'Associazione persegue l'obiettivo di espandere progressivamente le proprie attività sull'intero arco alpino (Alpi, Dolomiti, Pirenei) e, a più a lungo termine e ove funzionale al perseguimento dello scopo, all'estero.
5. Le attività possono essere organizzate direttamente dall'associazione oppure mediante guide alpine, maestri di sci, accompagnatori o istruttori e altri professionisti qualificati secondo la normativa applicabile. L'Associazione svolge principalmente la funzione di promozione, organizzazione e coordinamento delle attività. Quando la conduzione tecnica e la sicurezza è affidata a professionisti qualificati, questi operano nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità professionali.

Art. 4 — Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite in particolare da:

- a. quote sociali;
- b. contributi, sovvenzioni e sussidi di enti pubblici e privati;
- c. contributi di sponsor, marchi, negozi e operatori partner;
- d. proventi di eventi, corsi, workshop e altre attività organizzate dall'Associazione;
- e. donazioni, liberalità e lasciti;
- f. altri proventi leciti conformi allo scopo associativo.

Tutte le risorse dell'Associazione devono essere utilizzate esclusivamente e irrevocabilmente per il perseguimento degli scopi statutari di pubblica utilità. È esclusa qualsiasi distribuzione, diretta e indiretta, di utili, eccedenze di gestione o altri vantaggi patrimoniali alle socie, ai membri degli organi



Margherita P.
Pagina 3 di 8



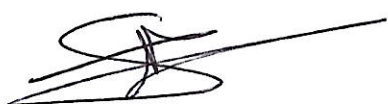
o a terzi, salvo quanto previsto dalla legge per il rimborso di spese o per eventuali compensi conformi allo scopo e alle condizioni di mercato.

Art. 5 — Socie

1. Può diventare socia dell'Associazione qualsiasi persona che condivida gli scopi statutari dell'Associazione e soddisfi le condizioni di ammissione stabilite dal presente Statuto e dal Comitato Direttivo. L'Associazione può prevedere, in relazione alle proprie finalità e alle singole attività, forme di partecipazione rivolte in particolare a donne e persone dissidenti di genere.
2. L'Associazione conosce le seguenti categorie di socie:
 - a. Socie Fondatrici: le donne che hanno sottoscritto il Verbale dell'Assemblea Costitutiva dell'Associazione. Mantengono tale qualifica a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno una carica nel Comitato Direttivo, salvo dimissione o esclusione ai sensi del par. 4. Dispongono del diritto di voto in Assemblea Generale;
 - b. Socie Ordinarie: partecipano alle attività e versano la quota sociale annua fissata dall'Assemblea Generale; non dispongono del diritto di voto in Assemblea Generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5bis;
 - c. Socie Onorarie: nominate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo per meriti particolari verso l'Associazione; sono esonerate dalla quota sociale; non dispongono del diritto di voto, salvo che siano anche Socie Fondatrici.
3. L'ammissione delle Socie Ordinarie e Onorarie è decisa dal Comitato Direttivo su domanda scritta, anche tramite modulo online. Un eventuale rifiuto non deve essere motivato. La qualifica di Socia Fondatrice non è acquisibile successivamente alla costituzione, se non nei termini dell'art. 5bis cpv. 2.
4. La qualità di socia si perde per dimissione, esclusione o decesso:
 - a. le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Comitato Direttivo, con un preavviso di 30 giorni;
 - b. l'esclusione di una socia può essere pronunciata dal Comitato Direttivo in caso di violazione grave o ripetuta dello statuto o dei principi dell'Associazione (in particolare i principi di cui all'art. 3a), oppure di mancato pagamento della quota sociale nonostante diffida scritta. La socia esclusa può appellarsi all'Assemblea Generale successiva, che decide in via definitiva.
5. Le quote sociali già versate non sono rimborsate in caso di uscita dall'Associazione nel corso dell'anno sociale.

Art. 5 bis — Estensione del diritto di voto

1. I membri del Comitato Direttivo dispongono del diritto di voto in Assemblea Generale per la durata del proprio mandato.



Margarita P.
Pagina 4 di 8



2. Su proposta motivata del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale può conferire lo status di Socia con diritto di voto a una Socia Ordinaria che si sia distinta per impegno e continuità verso l'Associazione. La delibera richiede la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$).

Art. 6 — Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. Revisore dei Conti.

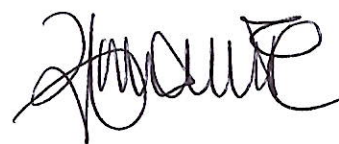
Art. 7 — Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Ne fanno parte tutte le socie; il diritto di voto spetta esclusivamente alle Socie Fondatrici e ai membri del Comitato Direttivo in carica, alle condizioni di cui agli artt. 5 e 5bis.
2. Sono di sua esclusiva competenza:
 - a. l'approvazione e la modifica dello Statuto;
 - b. l'elezione e la revoca dei membri del Comitato Direttivo e della Revisora dei Conti;
 - c. l'approvazione del rapporto d'attività e dei conti annuali presentati dal Comitato Direttivo;
 - d. la determinazione dell'importo della quota sociale annua;
 - e. la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;
 - f. la deliberazione su ogni altro oggetto sottoposto al Comitato Direttivo o da almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) delle socie.
3. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, su convocazione del Comitato Direttivo con almeno 20 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (anche per posta elettronica) contenente l'ordine del giorno.
4. Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata dal Comitato Direttivo in qualsiasi momento e deve esserlo su richiesta scritta di almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) delle socie, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. L'Assemblea Generale delibera validamente qualunque sia il numero delle socie con diritto di voto presenti, fatti salvi i quorum rafforzati previsti agli artt. 12 e 13 per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dalle socie con diritto di voto presenti; in caso di parità decide il voto della Presidente. Ogni socia con diritto di voto dispone di un voto. È ammesso il voto per delega scritta a un'altra socia con diritto di voto, con un massimo di due deleghe per socia. Le socie senza diritto di voto possono partecipare all'Assemblea, prendere la parola e presentare proposte, ma non sono conteggiate ai fini del quorum né della maggioranza.



Margarita P.

Pagina 5 di 8



7. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che un quinto delle socie con diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto.

Art. 8 — Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea Generale per un mandato di 2 anni, rieleggibili.
2. Il Comitato Direttivo si costituisce da sé, attribuendo tra i propri membri almeno le seguenti cariche:
 - a. Presidente
 - b. Tesoriera
 - c. Segretaria
3. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che gli affari dell'Associazione lo richiedano, su convocazione della Presidente.
4. Il Comitato Direttivo dispone dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale, in particolare:
 - a. gestione operativa e organizzazione delle uscite e delle attività;
 - b. gestione finanziaria e tenuta della contabilità;
 - c. decisione sull'ammissione e l'esclusione delle socie;
 - d. rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi, sponsor, partner e autorità;
 - e. ogni altro compito non riservato espressamente all'Assemblea Generale.
5. L'Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva a due, di cui almeno una tra Presidente e Tesoriera.

Art. 9 — Revisora dei Conti

1. L'Assemblea Generale nomina, per un mandato di 2 anni rieleggibile, un Revisore dei Conti, scelta tra le socie o all'esterno dell'Associazione, indipendente dal Comitato Direttivo.
2. La Revisora dei Conti verifica la contabilità e i conti annuali predisposti dalla Tesoriera e presenta una relazione scritta all'Assemblea Generale ordinaria.
3. Restano riservate le disposizioni dell'art. 69b CC concernenti l'obbligo di revisione ordinaria o limitata, applicabili qualora l'Associazione superi le soglie legali ivi previste.

Art. 10 — Responsabilità

1. Delle obbligazioni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale (art. 75a CC).
2. È esclusa qualsiasi responsabilità personale delle socie e dei membri del Comitato Direttivo per i debiti dell'Associazione.



Margarita P.

Pagina 6 di 8



3. La responsabilità professionale per la conduzione tecnica e la sicurezza durante le attività di cui resta in capo alla guida, all'accompagnatore o all'istruttore incaricato, e non all'Associazione, salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni imperative di legge.
4. Ogni socia partecipa alle attività dell'Associazione consapevole dei rischi connessi alla pratica di sport di montagna e outdoor e dichiara di possedere l'idoneità fisica necessaria. L'Associazione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure organizzative e di sicurezza ragionevolmente necessarie e declina ogni eventuale ulteriore responsabilità.

Art. 11 — Esercizio sociale e contabilità

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Il primo esercizio sociale inizia alla data di costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il Comitato Direttivo tiene una contabilità semplice, adeguata alle dimensioni e alle attività dell'Associazione, e la sottopone annualmente all'Assemblea Generale.

Art. 12 — Modifica dello Statuto

La modifica dello Statuto può essere deliberata soltanto da un'Assemblea Generale validamente convocata a tale scopo, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.

Art. 13 — Scioglimento

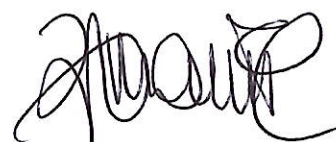
1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da un'Assemblea Generale validamente convocata a tale scopo, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.
2. In caso di scioglimento, dopo il pagamento dei debiti e l'adempimento di ogni obbligazione, l'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente e irrevocabilmente a una persona giuridica con sede in Svizzera esente dall'imposta in virtù del perseguimento di uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità e con finalità analoghe o compatibili con quelle dell'Associazione in nessun caso può essere distribuito alle socie, ai membri del comitato o altre persone fisiche.

Art. 14 — Protezione dei dati

Il Comitato Direttivo tratta i dati personali delle socie (nome, contatti, eventuali dati relativi alla salute rilevanti per la sicurezza durante le attività) nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), esclusivamente per gli scopi dell'Associazione, e non li cede a terzi salvo consenso esplicito o obbligo legale.



Margherita P.

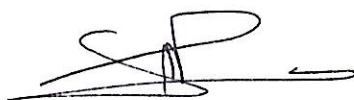


Art. 15 — Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Costitutiva dell'Associazione Alpine Sisters, tenutasi presso la 23 fiduciaria Sagl in Via San Salvatore 10 a Paradiso, venerdì 2 ottobre alle ore 9.30, ed entra immediatamente in vigore.

Paradiso, 2 ottobre 2026

La Presidente: Giulia Irene Albini Sestito



La Tesoriera: Luana Grimani Camoesa



La Segretaria: Margarita María Parada Martínez

